

INQUINAMENTO 1 *L'azienda siderurgica ha impugnato al Tar l'ordinanza del sindaco*

Benzo(a)pirene, l'Ilva attacca Arpa e Comune

di **MICHELE TURSI**

michele.tursi@corgiorno.it

□ La relazione dell'Arpa sul benzo(a)pirene è errata e inattendibile; l'ordinanza del sindaco Stefano è viziata da illegittimità; le richieste della Regione Puglia sono immotivate perché non c'è alcuna criticità ambientale che le giustifica.

Ce n'è per tutti nelle 63 cartelle che compongono il ricorso dell'Ilva al Tar di Lecce. L'azienda siderurgica passa alla controffensiva e tenta di delegittimare i suoi interlocutori ed i loro atti amministrativi. Un attacco frontale che non risparmia nessuno: Comune di Taranto, Arpa, Regione Puglia e Asl. L'Ilva chiede l'annullamento e la sospensione cautelare di tutti i provvedimenti che compongono il fascicolo benzo(a)pirene. Le critiche più forti, però, sono rivolte all'Arpa Puglia ed in particolare alla relazione tecnica preliminare del 4 giugno scorso nella quale si attribuisce alla cokeria Ilva più del 99% del benzo(a)pirene rilevato al rione Tamburi. Un provvedimento che l'ufficio legale dell'azienda, in maniera inusuale chiede di annullare. Il Tar ha la facoltà di annullare non un atto amministrativo, ma un documento tecnico-scientifico? L'azione dell'Ilva si può interpretare in

due modi: un atto di grande forza o di grande debolezza. Forse un gesto disperato. Sicuramente di chiusura nei confronti di quanti chiedono all'azienda di fare di più per contenere le emissioni in atmosfera di benzo(a)pirene.

Il tono delle conclusioni a cui giunge lo studio legale Perli di Milano non lascia spazio a mediazioni. «La relazione tecnica preliminare di Arpa Puglia - si legge nel ricorso - è errata ed inattendibile. Le conclusioni a cui perviene, in particolare per quanto attiene alla stima del rischio cancerogeno conseguente alla rilevazione del livello di 1,3ng/m3 nella stazione del quartiere Tamburi, sono prive di valore scientifico ed oggettivamente solo utili ad alimentare un clima allarmistico ed irresponsabile, di ostilità nell'opinione pubblica verso l'impresa Ilva e le sue maestranze».

Nel ricorso sono contenute valutazioni che lasciano perplessi. «Le misure di riduzione/limitazione dell'attività produttiva di Ilva indicate da Arpa nella nota del 29 giugno 2010, sono oggettivamente preordinate a dare sostegno al quesito referendario contestualmente proposto dal Co-

mitato promotore e coincidono nella proposta di chiusura dell'impianto della cokeria, senza il quale l'intero stabilimento non può più operare». In quest'ultima frase riaffiora l'arma del ricatto occupazionale.

Nel ricorso al Tar l'Ilva "censura" persino le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai vertici dell'Arpa definendole «ingiustificate ed utili solo a procurare un forte allarme sociale ed un grave danno all'Ilva».

Non riconoscendo alcun valore alla relazione dell'Arpa, a cascata, l'azienda siderurgica ritiene viziati di illegittimità tutti gli atti amministrativi che si ispirano a quel documento, a cominciare dall'ordinanza del sindaco Stefano dello scorso 7 giugno con il quale il primo cittadino chiedeva all'azienda siderurgica di adottare, entro 30 giorni, un piano di contenimento delle emissioni di benzo(a)pirene per rientrare nei termini di legge del valore obiettivo. «Il presupposto da cui muove il sindaco - si legge nel ricorso - oltre che errato è anche contraddittorio e viziato

per incompetenza perché non spetta al sindaco prescrivere adeguamenti tecnici agli impianti di Ilva, oltretutto senza alcuna preventiva istruttoria». E ancora: «Le misure che il sindaco ordina ad Ilva di eseguire sono assolutamente generiche ed indeterminate, prive di qualsiasi valutazione tecnica preventiva, in parte già realizzate, in parte impossibili da realizzare ed in parte inconfidenti rispetto all'obiettivo dell'ordinanza medesima». Secondo l'Ilva «il livello di benzo(a)pirene presente nell'aria che sembra essere stato riscontrato nel quartiere Tamburi, ancorché superiore al valore obiettivo previsto dal D. Lgs. n. 152/2007 e s.m.i., non costituisce un'emergenza sanitaria locale tale da giustificare l'ordinanza impugnata».

Nel tritacarne degli avvocati Ilva finisce anche la nota della Regione Puglia del 29 giugno scorso con la quale si chiedeva di integrare «l'attuale rete di monitoraggio con un'opportuna rete di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, ubicate sia all'interno che all'esterno». Secondo l'Ilva, invece, «non c'è alcuna criticità ambientale» che ne giustifica l'utilità.